

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	66
SEDE CONSULTIVA:	
DL 173/2022: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. C. 547 Governato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	66
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	68
5-00050 Merola: Proroga della disciplina fiscale relativa al <i>Superbonus</i>	68
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	70
5-00051 Gebhard: Chiarimenti sull'applicabilità del regime fiscale speciale per i lavoratori impatriati	68
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	71
5-00052 Centemero: Iniziative per l'estensione, alle <i>holding</i> di partecipazione, del trattamento fiscale relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione di dipendenti e amministratori a società, enti o Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)	68
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	73
5-00053 Rubano: Iniziative per la cessione dei crediti fiscali relativi ai <i>bonus</i> edilizi	69
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	75

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 23 novembre 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.35 alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 23 novembre 2022. — Presi-
denza del presidente Marco OSNATO.*

La seduta comincia alle 14.45.

DL 173/2022: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.

C. 547 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del prov-
vedimento.

Marco OSNATO, *presidente e relatore*,
segnala che per la seduta odierna, non
essendo previsto che la Commissione svolga
votazioni, è consentita la partecipazione da
remoto in videoconferenza dei deputati e
del rappresentante del Governo, secondo le
modalità stabilite dalla Giunta per il Re-
golamento.

Avverte quindi che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla I Commissione Affari Costituzionali, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri (C. 547).

Il provvedimento, che si compone di 15 articoli, provvede alla ridenominazione di cinque Ministeri e riordina alcune delle loro attribuzioni.

In particolare, il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del *made in Italy* (articolo 2), il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (articolo 3), il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (articolo 4), il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile assume la denominazione di Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (articolo 5), mentre il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito (articolo 6).

L'articolo 7 interviene in materia di incarichi dirigenziali per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla struttura per le politiche spaziali e aerospaziali. Reca inoltre disposizioni relative alle attività del Servizio centrale per il PNRR.

L'articolo 8 interviene relativamente alle funzioni di governo esercitabili dall'Autorità delegata in materia in informazione per la sicurezza.

L'articolo 9 istituisce il Comitato interministeriale per il *made in Italy* nel mondo – CIMIM, con il compito di indirizzare e coordinare le strategie in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane.

L'articolo 10 amplia l'ambito di applicazione del potere sostitutivo del Ministero delle imprese e del *made in Italy* per la realizzazione di investimenti per il sistema produttivo nazionale e istituisce una struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese presso il Ministero medesimo.

L'articolo 11 modifica la disciplina del Comitato interministeriale per la transizione ecologica – CITE, al fine di garantire il coinvolgimento del Ministero delle imprese e del *made in Italy* nella sua organizzazione.

L'articolo 12 disciplina gli interventi in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di politiche del mare e istituisce il Comitato interministeriale di coordinamento delle politiche del mare – CIPOM con il compito di assicurare il coordinamento e la definizione degli indirizzi strategici delle politiche del mare, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni.

Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze evidenzia che il Comitato elabora e approva, con cadenza triennale, il Piano del mare, che reca gli indirizzi strategici, tra gli altri, in materia di valorizzazione del demanio marittimo, con particolare riferimento alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative (comma 1, capoverso articolo 4-*bis*, comma 3, lettera f)).

L'articolo 13 detta una procedura semplificata per l'approvazione dei regolamenti di organizzazione dei Ministeri, applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 30 giugno 2023.

Infine segnala che l'articolo 14 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 15 dispone in merito all'entrata in vigore del decreto-legge.

Bruno TABACCI (PD-IDP) osserva che il disegno di legge in esame non è corredato né di analisi tecnico normativa (ATN), né di analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).

Marco OSNATO, *presidente e relatore*, prende atto di quanto segnalato dall'onorevole Tabacci e si impegna a verificare, entro la prossima seduta di esame del provvedimento, se la citata documentazione sia in corso di trasmissione da parte del Governo.

Indi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 23 novembre 2022. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 15.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Avverte inoltre che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento.

Segnala infine che l'interrogazione Rubano n. 5-00053 è stata sottoscritta anche dai deputati De Palma e Sala.

5-00050 Merola: Proroga della disciplina fiscale relativa al Superbonus

Virginio MEROLA (PD-IDP) evidenzia che l'interrogazione in titolo è volta a comprendere come il Governo intenda disciplinare l'applicazione del *Superbonus* agli interventi già avviati mediante bando di gara pubblica, in considerazione dell'annunciata revisione delle aliquote previste per questa agevolazione e delle proroghe differenziate in relazione alle diverse tipologie di operazione.

In particolare, al fine di rassicurare gli operatori interessati, ritiene necessario un chiarimento in merito agli interventi effettuati dagli enti pubblici economici ex-IACP su immobili adibiti a edilizia residenziale

pubblica e agli interventi da realizzare con i fondi del PNRR.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Virginio MEROLA (PD-IDP) si dichiara insoddisfatto della risposta del sottosegretario e osserva come la problematica evidenziata dall'interrogazione in titolo, connessa alla rigenerazione urbana e alla riduzione dei consumi energetici degli immobili adibiti a edilizia residenziale pubblica, dovrebbe essere oggetto di maggiore attenzione da parte del Governo.

Auspica comunque che la questione possa essere approfondita e risolta nel corso del prossimo esame del disegno di legge di bilancio per l'anno 2023.

5-00051 Gebhard: Chiarimenti sull'applicabilità del regime fiscale speciale per i lavoratori impatriati.

Renate GEBHARD (MISTO-MIN.LING.) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Renate GEBHARD (MISTO-MIN.LING.) ringrazia il rappresentante del Governo per i chiarimenti forniti.

5-00052 Centemero: Iniziative per l'estensione, alle holding di partecipazione, del trattamento fiscale relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione di dipendenti e amministratori a società, enti o Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR).

Laura CAVANDOLI (Lega) illustra l'interrogazione in titolo, della quale è cofirmataria.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Laura CAVANDOLI (Lega) ringrazia il sottosegretario per la chiarezza della rispo-

sta, che ritiene sarà molto apprezzata dagli investitori, poiché consentirà di sfruttare pienamente le potenzialità dell'agevolazione fiscale in oggetto.

5-00053 Rubano: Iniziative per la cessione dei crediti fiscali relativi ai *bonus* edilizi.

Francesco Maria RUBANO (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo, segnalando come il decreto-legge n. 176 del 2022, cosiddetto *Aiuti-quater*, non affronti la questione dei crediti fiscali connessi al *Superbonus*, che le imprese non riescono a cedere. Sul punto – sebbene il Ministro dell'economia e delle finanze abbia affermato che la cessione del credito è una possibilità e non un diritto – osserva come per alcune categorie di soggetti la cessione del credito rappresenti l'unico mezzo per la realizzazione di interventi edilizi agevolati, rilevando inoltre che i crediti d'imposta regolarmente registrati dalle imprese sono somme dovute dallo Stato e come tali debbono essere rimborsate.

Le imprese hanno acquistato crediti di imposta confidando nel fatto di poterli a loro volta cedere, ma le continue revisioni della normativa hanno reso di fatto impossibile la cessione. In questa situazione mi-

gliaia di piccole imprese, nonostante il possesso di ingenti crediti fiscali, sono prive di liquidità e rischiano il fallimento se non si interverrà rapidamente per la soluzione del problema.

Marco OSNATO, *presidente*, rammenta i limiti di tempo previsti per l'illustrazione delle interrogazioni a risposta immediata.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Francesco Maria RUBANO (FI-PPE) auspica, insieme ai colleghi firmatari dell'interrogazione, che l'Esecutivo dimostri la massima sensibilità per i problemi segnalati e si dichiara certo che il nuovo Governo sarà in grado, anche in questo ambito, di inaugurare una nuova stagione, individuando la migliore soluzione per consentire la cessione dei crediti bloccati nei cassetti fiscali delle imprese.

Marco OSNATO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO 1

5-00050 Merola: Proroga della disciplina fiscale relativa al *Superbonus*.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento all'applicazione della disciplina del cosiddetto *Superbonus* agli interventi effettuati dagli IACP su immobili, di proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, per i quali è stata confermata la detrazione, nella misura del 110 per cento, in relazione alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 purché alla data del 30 giugno 2023 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

Gli Onorevoli interroganti rappresentano, quindi, come sia opportuno tutelare i diversi enti pubblici ex IACP che hanno già bandito gare ad evidenza pubblica per lavori di efficientamento energetico degli edifici pubblici di proprietà dei comuni affinché eventuali modifiche normative della disciplina fiscale in materia di *Superbonus* non ricadano sulle stazioni appaltanti, a tal fine confermando l'attuale aliquota di detrazioni per gli interventi effettuati nonché adottando iniziative per concedere la possibilità di terminare le opere per gli importi messi a bando prevedendo una proroga fino al 30 giugno 2023 relativo all'esecuzione dei lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, sia del termine finale per beneficiare della detrazione fissato al 31 dicembre 2023.

Tanto premesso, gli Interroganti chiedono di sapere se «(si) intenda adottare le richiamate iniziative e prevedere la pro-

roga del *Superbonus* sino al 31 dicembre 2026, in ogni caso in conformità con le tempistiche del PNRR, per i programmi effettuati dagli enti pubblici economici ex IACP su interventi correlati all'attuazione del PNRR ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente, è opportuno evidenziare che l'articolo 9 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (cosiddetto decreto « Aiuti-*quater* »), ha apportato modifiche alla disciplina del *Superbonus* contenuta nell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Tali modifiche, tuttavia, non hanno riguardato gli interventi effettuati dagli IACP, per i quali, allo stato attuale, è previsto che il *Superbonus*, nella misura del 110 per cento, spetti anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, per gli interventi per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

In relazione alla richiesta di proroga fino al 31 dicembre 2026 della misura per gli interventi edilizi effettuati dagli enti pubblici economici ex IACP, si rappresenta che ogni iniziativa concernente le proroghe del cosiddetto *Superbonus* potrà essere valutata in coerenza con i vincoli imposti dal rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica.

ALLEGATO 2

5-00051 Gebhard: Chiarimenti sull'applicabilità del regime fiscale speciale per i lavoratori impatriati.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, richiamo il regime di tassazione agevolata in favore dei lavoratori impatriati di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 ed evidenziano che l'Agenzia delle entrate abbia più volte chiarito come tale regime risulti incompatibile con quello agevolativo forfetario di cui all'articolo 1, commi 54 e successivi, della legge n. 190 del 2014, tenuto conto delle diverse regole applicative che sottendono ai due regimi agevolativi e ferma restando, in ogni caso, la facoltà del contribuente di optare per quello a lui più favorevole.

Tanto premesso, gli Interroganti chiedono, in particolare, di sapere se, per il contribuente impatriato che abbia inizialmente optato per il regime forfetario, vi sia la possibilità di accedere successivamente al regime speciale per i lavoratori impatriati – per i periodi di imposta eventualmente rimanenti – dopo l'uscita dal regime forfetario qualora siano venuti meno i requisiti che ne consentivano la fruizione.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 ha introdotto il regime speciale per lavoratori impatriati, destinato, ai sensi del comma 1 di tale articolo, al lavoratore che:

a) trasferisce la residenza nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) non è stato residente in Italia nei due periodi d'imposta antecedenti al trasferimento e si impegna, a risiedere in Italia per almeno 2 anni;

c) svolga l'attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

Al ricorrere delle predette condizioni, i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare.

L'agevolazione in esame è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi del citato articolo 2 del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi.

Come rilevato dagli On.li interroganti, nella circolare n. 33/E del 28 dicembre 2018, paragrafo 6, l'Agenzia delle entrate sembra aver consentito, in termini generali, al contribuente che non abbia inizialmente optato per il regime degli impatriati di fruirne successivamente in relazione ai restanti periodi d'imposta ancora agevolabili; in particolare, ha chiarito che « nelle ipotesi in cui i termini di presentazione [della dichiarazione] risultino scaduti, resta comunque ferma la possibilità per il contribuente di fruire del regime in esame per i restanti periodi di imposta del quinquennio agevolabile, con le modalità su esposte, applicando il regime in base alle disposizioni in vigore nel periodo di imposta in cui ha trasferito la residenza fiscale in Italia (ad esempio con detassazione del 50 per cento se ha trasferito la residenza fiscale nel 2018) ».

Tanto premesso, con riferimento alla questione prospettata dagli Onorevoli interroganti ovvero « se un contribuente impatriato, che in un primo momento opta per il regime forfetario, possa beneficiare del regime speciale per i lavoratori impatriati per i periodi

d'imposta eventualmente rimanenti del quinquennio (o, al ricorrere delle condizioni, del decennio) se perde i requisiti per l'applicazione del regime forfetario », l'Agenzia delle entrate si riserva di effettuare un'analisi ap-

profondita del caso di specie a seguito di un'eventuale presentazione di una istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11 della legge 212 del 2000 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente).

ALLEGATO 3

5-00052 Centemero: Iniziative per l'estensione, alle *holding* di partecipazione, del trattamento fiscale relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione di dipendenti e amministratori a società, enti o Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alla disciplina introdotta ai sensi dell'articolo 60 del decreto-legge n. 50 del 2017 che assoggetta a tassazione come redditi da capitale o redditi diversi i proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta, a società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio percepiti da dipendenti e amministratori di tali società, enti od organismi di investimento collettivo del risparmio ovvero di soggetti ad essi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione.

A parere degli Interroganti l'agevolazione fiscale cosiddetta « *carried interest* » rappresenta uno strumento di incentivazione del *management* dei fondi utile ad allineare gli interessi dei *manager* con quelli degli investitori, sviluppando così un mercato quale quello del *private equity* e *private debt* indispensabile per garantire il sostegno in particolare alle PMI italiane a conduzione familiare che si trovano in una fase di difficoltà e vuoto gestionale a causa del passaggio generazionale degli *asset* proprietari.

Tanto premesso, gli Onorevoli evidenziano l'opportunità di ampliare l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina di favore in argomento anche alle *holding* di partecipazione anche tenendo conto del ruolo fondamentale da esse svolto nel sostegno finanziario alle PMI Innovative nell'ambito del loro percorso di crescita nel mercato di rischio.

Pertanto, gli Interroganti chiedono al Governo di valutare la possibilità di estendere la disciplina fiscale del cosiddetto « *carried interest* » di cui al cennato articolo 60 del decreto-legge n. 50 del 2017, anche ai

proventi distribuiti dalle *holding* di partecipazione.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 60 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 stabilisce al comma 1 che « i proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta, a società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio percepiti da dipendenti e amministratori di tali società, enti od organismi di investimento collettivo del risparmio ovvero di soggetti ad essi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione, se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati, si considerano in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi ».

Ai sensi del successivo comma 4: « Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio, società o enti residenti o istituiti nel territorio dello Stato ed a quelli residenti ed istituiti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni. ».

L'Agenzia delle entrate nella circolare n. 25 del 2017 ha chiarito che gli investitori considerati dalla norma sono coloro che intrattengono un rapporto di lavoro dipendente o assimilato con società, enti o società di gestione dei fondi.

Ai sensi del cennato comma 1 dell'articolo 60 del decreto-legge n. 25 del 2017 tra i soggetti che erogano i proventi in argomento, rientrano anche le società costituite per la gestione di investimenti (SGR e *Advisory companies*), società che effettuano l'investimento, e società *target*, vale a dire le

società obiettivo delle operazioni di investimento.

In particolare, la norma si applica non solo quando le partecipazioni dei manager sono detenute in « organismi di investimento collettivo del risparmio (cosiddetto OICR), » ma anche quando le medesime partecipazioni sono detenute in « società o enti residenti o costituiti nel territorio dello Stato » nonché in OICR società od enti « residenti ed costituiti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni ».

Tanto premesso in relazione alla possibilità di includere nel novero delle società interessate dalla normativa anche le *holding* di partecipazione, l'Agenzia delle entrate ritiene di non ravvisare specifiche preclusioni normative in relazione alla pos-

sibilità che tali soggetti possano accedere al regime del cosiddetto « *carried interest* ».

La disposizione in esame trova espressa applicazione con riferimento ai « proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta, a società ». In tale generale formulazione si ritiene possano considerarsi incluse anche le *holding* di partecipazione.

Tuttavia, giova ribadire che la menzionata norma richiede il rispetto di una serie di requisiti, tra cui l'importo minimo di investimento, il rendimento minimo garantito agli altri investitori e il periodo minimo di detenzione, ai quali è subordinata la qualificazione in termini di reddito di capitale o diverso dei suddetti proventi, la cui verifica è chiaramente subordinata all'analisi della singola fattispecie concreta e, in particolare, all'esame delle previsioni del progetto di investimento.

ALLEGATO 4

5-00053 Rubano: Iniziative per la cessione dei crediti fiscali relativi ai *bonus* edilizi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano la disciplina di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 il quale, con riferimento ai *bonus* edilizi – ed in particolare al cosiddetto *Superbonus* – ha introdotto la possibilità di cedere il credito fiscale a soggetti terzi, comprese le banche e gli intermediari finanziari.

In proposito, gli Interroganti, nel richiamare i dati forniti da CNA che attestano un blocco della circolazione dei crediti edilizi pari a circa il 15 per cento del totale, fanno presente come ABI e ANCE hanno avanzato al Governo la richiesta di una misura di carattere straordinario volta a consentire agli intermediari di ampliare la propria capacità di acquisto, favorendo le quarte cessioni, per quanto la soluzione di aumentare le annualità di fruizione del beneficio aiuterebbe, ma non risolverebbe i problemi di liquidità immediati delle imprese.

Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere « quali iniziative urgenti il Ministro intenda adottare per rimuovere gli ostacoli che limitano le cessioni dei crediti fiscali già consolidati, relativi ai *bonus* edilizi, ad esempio, semplificando ulteriormente le quarte cessioni delle banche o consentendo a queste di frazionare le somme da cedere, in relazione alle capacità d'acquisto del cessionario, o avviando un'interlocuzione con le società controllate o partecipate dallo Stato, quali Poste o CdP, per l'acquisizione dei crediti fiscali che oggi non trovano sbocco ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'attuale disciplina della cessione dei crediti d'imposta in materia edilizia di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede che i soggetti che sostengono,

negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi edilizi agevolati elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino ad un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito di imposta, di importo pari alla detrazione spettante. Tale credito d'imposta è cedibile ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, ad eccezione delle due ulteriori cessioni consentite a favore di cosiddetti soggetti abilitati.

Tanto premesso, con riferimento alla richiesta di semplificazione della cosiddetta « quarta cessione », si rappresenta che l'articolo 14, comma 1, lettera b), del

decreto-legge n. 50 del 2022 (cosiddetto decreto Aiuti) ha, infatti, modificato l'articolo 121 del decreto Rilancio, prevedendo la facoltà per banche e società appartenenti ad un gruppo bancario, iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 385 del 1993, di effettuare sempre una cessione a favore dei soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera *a*) del codice del consumo, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.

La *ratio* degli interventi legislativi che si sono succeduti con riguardo alla disciplina della cessione dei crediti di imposta in materia edilizia è stata dettata dall'esigenza di contemperare il contrasto degli abusi e dei comportamenti fraudolenti connessi ad un catena di cessioni che – come riscontrato ad esito dell'esperienza operativa maturata dall'Amministrazione finanziaria – mira a dissimulare l'origine effettiva dei crediti, con l'opposta esigenza di non vanificare la finalità di ripresa a cui è ispirata la normativa sui *bonus* fiscali.

Inoltre, il recente decreto Aiuti-*quater* (decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176) – proprio nell'ottica di incentivare l'acquisto dei crediti d'imposta derivanti dall'esercizio di una delle opzioni previste dalle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 121 del decreto Rilancio – è intervenuto per modificare (ampliandole) le modalità di utilizzo in compensazione dei predetti crediti d'imposta in capo al cessionario degli stessi, derogando, da un lato, per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, alla regola, originariamente prevista dall'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del citato decreto – in base alla quale « il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione » – e dall'altro, stabilendo che « i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione

prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 ».

In merito, invece, alla possibilità – quale ulteriore strumento per incentivare la circolazione dei crediti d'imposta *de quibus* – di intervenire per rimuovere, nei riguardi delle banche, il divieto di cessione parziale dei crediti, attualmente applicabile, in base al comma 1-*quater* dell'articolo 121, alle cessioni successive alla prima, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che: « Il divieto di cessione parziale si intende riferito all'importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione; pertanto, le cessioni successive potranno avere ad oggetto (per l'intero importo) anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito; le altre rate (sempre per l'intero importo) potranno essere cedute anche in momenti successivi, ovvero utilizzate in compensazione tramite modello F24 (in tale ultima eventualità, anche in modo frazionato). Invece, le singole rate non potranno essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni ».

A tal fine, il richiamato comma 1-*quater* dell'articolo 121 prevede che al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.

Le suddette disposizioni si applicano ai crediti derivanti dalle prime cessioni e dagli sconti in fattura comunicati all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022 e caricati, come di consueto, entro il giorno 10 del mese successivo (10 giugno 2022).

La rimozione di tale divieto comporterebbe la possibilità di cedere, in maniera frazionata, la singola rata, vanificando, di fatto, il presidio della tracciabilità dei crediti d'imposta.

Per quanto attiene, da ultimo, alla proposta relativa all'acquisizione dei crediti da parte di società controllate o partecipate dallo Stato (ad esempio, Poste Italiane e

Cassa Depositi e Prestiti), deve segnalarsi che Poste Italiane, sin da subito, ha avviato l'attività di acquisto dei crediti d'imposta relativi ai *bonus* edilizi mettendosi al servizio dell'economia del Paese, fiaccato dalla pandemia, nella piena consapevolezza del proprio ruolo di avamposto delle istituzioni sul territorio, consentendo la mobilitazione di ingenti risorse.

Nonostante le incertezze normative derivanti dalle modifiche legislative via via intervenute sulla disciplina e le diverse e, in alcuni casi, contraddittorie interpretazioni

fornite sulla stessa, Poste Italiane non ha fatto venir meno il proprio sostegno ed ha proseguito l'attività di acquisto dei crediti d'imposta a sostegno del rilancio del Paese.

Nel contesto attuale, Poste Italiane si rende pienamente disponibile ad ogni tipo di confronto nell'intento di addivenire ad una soluzione equilibrata, condivisa e che tenga conto di tutti gli interessi dei soggetti coinvolti al fine di fornire un contributo utile alla definitiva stabilizzazione del processo di acquisto e cessione dei crediti fiscali.